



Ufficio Ambiente , 26 Gennaio 2012

CONAI IN PILLOLE ...

CHE COS'E' IL CONAI .. QUANDO E' OBBLIGATORIO ISCRIVERSI

CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – è il consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il **Decreto Ronchi** (ora Dlgs. 152/06).

CONAI è l'organismo che il Decreto ha delegato per garantire il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica a un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.

CONAI è il perno di uno dei sistemi europei più efficaci ed efficienti di recupero e valorizzazione dei materiali di imballaggio basato sul principio della **responsabilità condivisa** del mondo delle imprese nei confronti dell'ambiente e su un livello di **contributi ambientali** che è fra i più bassi d'Europa.

Infine, CONAI è **una delle più grandi realtà consortili in Europa** con oltre **1.400.000 aziende iscritte**, chiara testimonianza di una massiccia adesione del mondo imprenditoriale agli obiettivi di recupero dei materiali riciclabili e al modello scelto per raggiungere questi obiettivi

Le leggi e la direttiva europea sono il frutto di un nuovo modo di pensare: la necessità di tener conto della variabile ambientale nella progettazione, non solo dei momenti di produzione, ma anche in quelli di consumo.

Alle imprese viene chiesto non solo di preoccuparsi dell'impatto ambientale del processo produttivo, ma anche di esercitare una **responsabilità sul prodotto**, sia nell'uso che ne viene fatto, sia nello smaltimento a fine ciclo.

In un quadro di responsabilità condivisa in cui si chiedono a tutti i soggetti coinvolti - imprese, Pubblica Amministrazione, cittadini - nuovi comportamenti che permettano di far fronte a nuove responsabilità, i Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Produttive hanno definito obiettivi e vincoli lasciando alle imprese la libertà di decidere come raggiungerli.

La politica definisce il cosa, le imprese il come.

Il sistema di gestione degli imballaggi creato in Italia rappresenta un modello unico non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa.

L'adesione al CONAI è obbligatoria per le imprese che producono, vendono o utilizzano imballaggi.

Le due categorie fondamentali sono rappresentate dai **produttori**, coloro che fabbricano imballaggi, e dagli **utilizzatori**, coloro che utilizzano gli imballaggi per confezionare le merci prodotte, individuati all'art. 35, lettere q, e, r del **Decreto Ronchi**.

I moduli per l'iscrizione a CONAI si trovano nella sezione **Guida e modulistica**.

Le informazioni sulla procedura di iscrizione a CONAI sono comunque reperibili nell'**Area Consorziati** sotto la voce **adesione al CONAI**.

Soggetti obbligati

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del Dlgs 152/06 (ex Dlgs 22/97). In base all'articolo 221 del D.lgs. 152/06 (ex art. 38 del Dlgs 22/97):

- i Produttori e gli Utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
 - i Produttori e gli Utilizzatori adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggi;
- a tal fine:
- **i Produttori e gli Utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.**

Lo stesso articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all'art. 223 del medesimo decreto).

In alternativa, i Produttori possono "organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio" o "mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi [...]".

Produttori di imballaggi

Sono Produttori "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

Utilizzatori di imballaggi

Sono Utilizzatori "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

Alla categoria degli Utilizzatori appartengono gli Autoproduttori, ossia coloro che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dagli imballaggi).

I RIFERIMENTI NORMATIVI – Dlgs 152/06

La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il Dlgs 152/06 (ex Dlgs 22/97).

L'art. 218 (definizioni), al comma 1, specifica: "Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

a. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

c. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei".

L'allegato E, comma 2, al Dlgs 152/06 inoltre, specifica che la definizione di "imballaggio" è basata sui criteri seguenti:

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

[Esempi illustrativi:

¾ Articoli considerati imballaggio: Scatole per dolci; Involucro che ricopre la custodia di un CD;

¾ Articoli non considerati imballaggio: Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa; Cassette di attrezzi; Bustine da tè; Rivestimenti di cera dei formaggi; Budelli per salumi.]

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

[Esempi illustrativi:

¾ Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita: Sacchetti o borse di carta o di plastica; Piatti e tazze usa e getta; Pellicole di plastica trasparente; Sacchetti per panini; Fogli di alluminio;

¾ Articoli non considerati imballaggio: Cucchiaini di plastica; Posate usa e getta.]

iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

[Esempi illustrativi:

¾ Articoli considerati imballaggio: Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto;

¾ Articoli considerati parti di imballaggio: Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione; Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio; Graffette; Fascette di plastica; Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi]

La natura di imballaggio, per alcuni articoli controversi, è stata riconosciuta dal Tribunale di Roma ([vedi le 2 principali sentenze risalenti al 2006 e 2007](#)).

Sono quindi state predisposte due liste di riferimento, esemplificative e non esaustive, degli articoli di "Imballaggio" (lista n° 1) o "Non Imballaggio" (lista n°. 2) che troverete sul sito di CONAI . www.conai.org

Per informazioni su adesione e gestione del Contributo Ambientale è possibile contattare il **NUMERO VERDE 800337799: gratuito dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 13.00 e ore 14.00 - 18.00.**